



COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA

N.197 del 25-11-2010

OGGETTO:Disciplina degli orari e delle deroghe alla chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali in sede fissa per il 2011, ai sensi della L.R. 27/2009.

IL SINDACO

Visto il nuovo “Testo Unico in materia di Commercio” approvato dalla Regione Marche con la L.R. n.27 del 10/11/2009;

Vista la nota della Regione Marche del 25/11/2009 prot. n.669269 (ns. prot. n.20047 del 30/11/2009) con la quale vengono date indicazioni in materia di deroghe settimanali e festive e si comunica che la disciplina degli orari delle attività commerciali ad dettaglio in sede fissa, di cui all’art.55 della L.R. 27/2009, entra in vigore immediatamente in quanto non è necessario attendere, per tale materia, l’emanazione di un regolamento attuativo da parte della regione marche;

Vista l’ordinanza n.239 del 14/12/2009, così come modificata dall’ordinanza n.76 del 30/03/2010 con la quale sono stati disciplinati gli orari e le deroghe alla chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali in sede fissa per il 2010;

Vista la Delibera di Consiglio n.74 del 28/06/1996 avente ad oggetto: “*Indirizzi per gli orari degli esercizi commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti di distribuzione di carburanti ed attività similari*”, così come modificata dall’ordinanza n.45 del 20/04/2000 e dalle Delibere di Consiglio n.22 del 13/03/2001, n.66 del 23/11/2004, n.33 del 13/09/2005, n.20 del 30/03/2006 e n.53 del 11/11/2010;

Ritenuto di dover stabilire, ai sensi del comma 6 dell’art.55 della L.R. 27/2009 che le attività commerciali situate nella zona A (centro storico) di Gabicce Mare, nella zona del lungomare, individuata entro il limite massimo di metri duecentocinquanta dalla battigia e nel territorio situato all’interno dei confini del Parco Naturale S. Bartolo, possono derogare tutto l’anno alla chiusura domenicale e festiva, fatti salvi i giorni di capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, Natale e 26 dicembre;

Ritenuto per la restante parte del territorio di dover suddividere il territorio in due zone, una in cui le domeniche e le festività di deroga vengono scelte prevalentemente durante il periodo estivo vista la vicinanza con il centro turistico e una in cui le domeniche e le festività di deroga vengono scelte prevalentemente durante il periodo invernale;

Vista la Delibera di Giunta n.95 del 14/09/2010, con la quale è stato fissato il periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) per la stagione 2011;

Vista la planimetria predisposta in data 28/09/2005 dal 3° Settore dalla quale risulta il territorio di Gabicce Mare che rientra entro il limite massimo dei 250 metri dalla battigia e dalla quale si è ricavato l’elenco delle vie della “zona del lungomare”;

Considerato che l’orario di apertura, previa concertazione prevista al comma 2 dell’art.55 della L.R. 27/2010, può arrivare, in particolari periodi, al massimo alle ore 24.00;

Ritenuto necessario autorizzare, durante il periodo di maggior afflusso turistico, gli esercizi di vicinato che si trovano entro il limite massimo dei 250 metri dalla battigia, a svolgere l’attività di vendita anche in orario notturno, fino alle ore 01.00, avvalendosi di quanto previsto dal comma 11 dell’art.55 della L.R. 27/2009;

Vista la nota prot. n.20023 del 09/11/2010 inviata alle rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, con la quale è stato richiesto di concertare ai sensi dei commi 2, 5 e 8 dell’art.55 della L.R. 27/09, l’orario massimo di esercizio dell’attività durante il periodo di maggior afflusso turistico, l’elevamento delle giornate di deroga alla chiusura da ventitre a ventisei ed in generale la disciplina degli orari e delle deroghe delle attività commerciali in sede fissa;

Vista la nota inviata in data 09/11/2010 prot. n.20022 ai comuni limitrofi di Gradara, Pesaro, Cattolica al fine di concertare le deroghe domenicali e festive;

Considerato che nessuna osservazione è pervenuta al protocollo a seguito delle note del 09/11/2010 prot. n.20022 e 20023;

Visto l'art.50 comma 7 del Decreto Legislativo 18/08/2000 prot. n.267;

Visto l'art.36 comma 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

1) che venga rispettata nel 2011 la seguente disciplina in materia di orari e di deroghe alla chiusura domenicale e festiva per le attività commerciali in sede fissa:

ART.1 – ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA

1. Le attività commerciali su area privata in sede fissa possono scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura all'interno della fascia oraria 07.00 – 22.00, non superando il limite massimo di apertura di 13 ore giornaliere.

2. In deroga al principio generale stabilito al comma precedente, nel periodo che va dal 30 marzo al 30 ottobre 2011:

- le attività commerciali su area privata in sede fissa che si trovano nella zona del lungomare, individuata entro il limite massimo di metri duecentocinquanta dalla battigia (vedi art.5 comma 2) e nella zona A (centro storico) possono fissare liberamente gli orari di apertura e di chiusura all'interno della fascia oraria 06.00 – 24.00, senza l'obbligo di rispettare il limite massimo di apertura di 13 ore giornaliere.

- gli esercizi di vicinato che si trovano nella zona del lungomare, individuata entro il limite massimo di metri duecentocinquanta dalla battigia (vedi art.5 comma 2), possono fissare liberamente gli orari di apertura e di chiusura all'interno della fascia oraria 06.00 – 01.00, senza l'obbligo di rispettare il limite massimo di apertura di 13 ore giornaliere.

ART.2 - DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA

1. Possono derogare alla chiusura domenicale e festiva sempre (ad esclusione dei giorni di capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, Natale e 26 dicembre) le attività commerciali in sede fissa che si trovano:

- nella zona A (centro storico) di Gabicce Mare;

- nella zona del lungomare, individuata entro il limite massimo di metri duecentocinquanta dalla battigia (vedi art.5 comma 2);

- nel territorio situato all'interno dei confini del Parco Naturale S. Bartolo.

2. Le attività commerciali in sede fissa che si trovano fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, ma nella parte del territorio evidenziata nella planimetria allegata, nel 2011, possono derogare alla chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:

2-6-9-16-23-30 gennaio, 6-13-20-27 febbraio, 6-13-20-27 marzo, 9-16-23-30 ottobre, 6-13-20-27 novembre, 4-8-11-18 dicembre 2011.

3. Le attività commerciali in sede fissa di Gabicce Mare che non ricadono nel territorio comunale specificato nei due precedenti commi, nel 2011, possono derogare, alla chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:

3-10-17 aprile, 8-15-22-29 maggio, 2-5-12-19-26 giugno, 3-10-17-24-31 luglio, 7-14-15-21-28 agosto, 4-11-18-25 settembre 2011.

ART.3 - TIPOLOGIE DI ESERCIZI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE CHIUSURE OBBLIGATORIE

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;

- c) esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d) vendita di stampa quotidiana e periodica;
- e) gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie e simili;
- f) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- g) sale cinematografiche.

ART.4 – SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 59, comma 2, della L.R. 27/2009.

ART.5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel caso in cui il Comune organizzi manifestazioni di particolare rilievo, in occasione dello svolgimento di tali manifestazioni i limiti all'obbligo di chiusura imposti dal comma 2 dell'art.55 della L.R. 27/2009, potranno essere derogati mediante l'adozione di apposita ordinanza.

2. Per zona del lungomare, individuata entro il limite massimo di metri duecentocinquanta dalla battigia si intende in territorio del comune di Gabicce Mare ricompreso all'interno delle seguenti vie:

Via Lungomare C. Colombo, Viale Mare, P.zza Giardini U. d'Italia, Via Circonvallazione (ad esclusione del tratto che dal civico 12 va verso il tratto della via a fondo cieco), Via Baracca, Via Milite Ignoto, Via Machiavelli, Via Redipuglia, Via Vespucci, Via Balneare, Via Panoramica (dall'incrocio con Via Battisti fino all'altezza del pubblico esercizio "La Tribù")

Via V. Veneto, Via Ricordi, Via Trieste, Via Lidia, Via Fiume, Via De Amicis, , P.zzale Matteotti, Via C. Battisti, Via Diaz, Via Caboto, Via Magellano, Via Polo, Via Cadorna, Via Leopardi, Via N. Bixio, Via d'Annunzio,

Via della Vittoria (dall'incrocio con Via C. Battisti fino all'incrocio con Via Bixio da una parte e fino all'incrocio con Via Mazzini dall'altra).

Via della Repubblica (dall'incrocio con Via C. Battisti fino al civico n.9 compreso da una parte e fino all'incrocio con Vicolo M. Kolbe dall'altra),

Via Ariosto (dall'incrocio con Via C. Battisti fino all'Hotel Laura da una parte e fino all'Hotel Rex dall'altra compresi),

Via I° Maggio (dall'incrocio con Via C. Battisti fino all'altezza del civico n.25 compreso),

Via Caduti dal Mare (dall'incrocio con Via De Amicis fino all'altezza del civico n.16 compreso),

Via Trento (dall'incrocio con Via De Amicis fino al civico n.30 compreso da una parte e fino alla stazione dei carabinieri non compresa dall'altra),

Via del Porto (dall'entrata del porto fino dall'incrocio con Via Trieste).

3. A far data dal 01/01/2011 è abrogata l'ordinanza n.239 del 14/12/2009 e s.m.i..

4. L'allegata planimetria costituisce parte integrante della presente ordinanza.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Gli Uffici ed i Servizi predisposti alla vigilanza sono tenuti ad osservare ed a far osservare le norme in essa contenute.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Data,

IL SINDACO
(Corrado Curti)